

Articolo 1

(Abrogazione di disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018))

1. Gli articoli 19, 25 e 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018) sono abrogati.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018))

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018) la parola "comunitarie" è soppressa.
2. Alla lettera b) del comma 4 la parola "comunitari" è soppressa.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) è sostituita dalla seguente:

"b) una polizza assicurativa o garanzia bancaria ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dell'Allegato 1 al Codice del Turismo e successive modificazioni e integrazioni."

Articolo 4

(Fondazione Casa dei Cantautori)

1. La Regione, anche in attuazione dell'Accordo di Valorizzazione ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) sottoscritto in data 22 gennaio 2018 con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Comune di Genova, partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Casa dei Cantautori" con sede a Genova.
2. La Fondazione "Casa dei Cantautori" in forza dell'Accordo di valorizzazione di cui al comma 1 è il soggetto preposto alla costituzione del polo museale e formativo, perseguendone le finalità di valorizzazione, promozione e sviluppo turistico-culturale.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la Fondazione:
 - a) persegua, senza scopi di lucro, le finalità di cui al comma 2;
 - b) consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
4. Lo schema di statuto che regola la Fondazione e le sue modifiche successive sono approvate dalla Giunta regionale.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio 2018-20, esercizio 2018, mediante riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 (centomila/00) della Missione 50 "Debito pubblico" Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, del medesimo importo alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".

Articolo 5

(Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42))

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti di Amaie Energia e Servizi s.r.l. per il complessivo importo di Euro 20.000,00 (IVA compresa) a fronte della fornitura di prodotti floreali resa in favore della Regione per le celebrazioni per la consegna dei Premi Nobel 2017.

2. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma si provvede con imputazione al bilancio 2018-2020, esercizio 2018, capitolo di spesa 300 "Spese per attività di rappresentanza, eventi ed iniziative di divulgazione dell'attività regionale", Missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", Programma 1 "Organi Istituzionali".

Articolo 6

(Assegnazione di contributi del fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi integrati per la mobilità (PIM)))

1. Le risorse annuali del fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi integrati per la mobilità (PIM)) e successive modificazioni e integrazioni, allocate in Entrata al Titolo III "Entrate extra tributarie" – Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", e stanziare nella Spesa alla Missione 10 "Trasporti, Viabilità e Mobilità" - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" sono assegnate, in deroga alle disposizioni della l.r. 25/2008, ai Comuni per la realizzazione di parcheggi ed interventi infrastrutturali idonei a migliorare la sicurezza stradale, previa definizione da parte della Giunta regionale di criteri, requisiti, modalità e priorità per la concessione di tali contributi.

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.